

9.1.1.1 Giurisdizione e competenza della Corte dei Conti

Indice:

- a. Introduzione
- b. Funzioni di controllo
- c. Funzioni giurisdizionali
- d. Normativa di riferimento

La Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva sui giudizi relativi alle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP e, da ultimo, nell'INPS. Le controversie possono avere ad oggetto sia la sussistenza del diritto alla pensione sia il *quantum* della stessa, ovvero la sua misura, la sua entità.

a. Introduzione

La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale posto in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto al Governo e al Parlamento quindi, autonomo ed indipendente dagli altri poteri dello Stato.

Alla Corte dei Conti la Costituzione affida importanti funzioni di controllo (Cost. art. 100) oltreché non secondarie funzioni giurisdizionali (Cost. art. 103) onde consentire alla stessa di vigilare incisivamente sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

In quanto organo di rilievo costituzionale, la Corte dei Conti è un organo semplicemente previsto dalla Carta Costituzionale ed elencato dalla stessa tra gli organi fondamentali ancorché non essenziali alla struttura costituzionale, ma le funzioni e l'organizzazione della stessa non sono disciplinate dalle norme costituzionali bensì dalla legge ordinaria, cui la Costituzione fa rinvio.

Come accennato quindi, la Corte dei Conti ha funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali.

b. Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo, sommariamente, sono elencate nei commi 2 e 3 dell'art. 100 della Costituzione, a mente del quale:

“[II] La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

[III] La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo”.

c. Funzioni Giurisdizionali

Le funzioni giurisdizionali, invece, che maggiormente interessano sul piano prettamente del contenzioso di competenza delle RTS, sono sommariamente elencate nel comma 2 dell'art. 103 della costituzione, a mente del quale:

“[II] La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”.

Il comma va interpretato e chiarito nella sua più ampia accezione, nel senso che essa giudica sulle responsabilità di chiunque abbia la gestione del pubblico denaro e quindi è competente a giudicare gli agenti contabili, gli amministratori e i funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche.

Va tenuto infatti presente il diverso impianto normativo rispetto a quello vigente alla momento della sua formulazione originaria. La norma costituzionale si riferiva strettamente alle origini della giurisdizione della Corte dei Conti che giudicava unicamente in materia di giudizi di conto e di responsabilità degli amministratori pubblici.

All'attualità, la norma va reinterpretata in modo dinamico ed evolutivo anche in conseguenza delle trasformazioni dell'agire amministrativo e va inteso nel senso che la Corte dei Conti è competente a giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque attinenti alla gestione di risorse pubbliche intese nel senso più ampio del termine.

Per quel che più strettamente attiene alle questioni connesse al contenzioso riveniente dall'attività amministrativa delle RTS, occorre soffermare l'attenzione sulla circostanza che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva in materia di pensioni civili, militari e di guerra.

Ha giurisdizione esclusiva sui giudizi relativi alle pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali dapprima confluiti nell'INPDAP e, da ultimo, nell'INPS.

Le controversie possono avere ad oggetto sia la sussistenza del diritto alla pensione, sia il *quantum* della stessa, ovvero la sua misura, la sua entità.

Si pensi, ad esempio, al ricorso pensionistico di guerra, laddove il petitum del ricorso può essere sia il diritto alla pensione negata dall'amministrazione, sia la diversa quantificazione della stessa che può riferirsi indifferentemente sia alla concessione o meno di un assegno accessorio, sia alla mera ascrivibilità tabellare.

Parimenti, la Corte dei conti giudica su tutte le questioni comunque connesse, e quindi anche in ordine alla legittimità ed all'entità del recupero disposto dall'ente per somme indebitamente erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione), il tutto, sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni privilegiate tabellari e di guerra.

Le ultime due, come noto, venivano erogate dalle sopresse DTEF ed oggi, per passaggio di competenza funzionale, vengono erogate dalle RTS che sono succedute nella legittimazione sia attiva che passiva nei giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti e, a maggior ragione, di quelli instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2011.

Intuitivamente, la giurisdizione della Corte dei Conti si atteggia differentemente a seconda che ci si occupi dei giudizi di conto o di responsabilità, ovvero dei giudizi in materia pensionistica.

Nel primo caso, la giurisdizione presenta i caratteri di un giudizio volto ad accertare l'eventuale responsabilità di singoli soggetti legati alla pubblica amministrazione per i danni pubblici dagli stessi causati nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella materia pensionistica, invece, la giurisdizione della Corte dei conti ha le caratteristiche di un giudizio volto ad accertare l'esistenza del diritto a pensione, la decorrenza e l'ammontare.

La differenza fra i due tipi di funzioni giurisdizionali è intuitivamente notevole, sia dal punto di vista sostanziale che processuale e ciò spiega perché all'interno delle stesse sezioni giurisdizionali si tengano nettamente distinte, nell'ambito della giurisdizione contabile, i giudizi in materia di responsabilità rispetto a quelli in materia pensionistica.

d. Normativa di riferimento

✓ Artt. 100, 103 Cost.